

**SCHEMA DI CONVENZIONE
COMUNITÀ-ALLOGGIO PER MINORI.**

L'anno _____ addì _____ del mese di _____

TRA

l'Amministrazione comunale di _____ codice fiscale n. _____ d'ora in avanti designata con il termine "ente locale", per la quale interviene il sig. _____ nella sua qualità di _____ autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione _____ n. _____ del _____, esecutiva;

E

L'Ente assistenziale _____ con sede in _____ via _____ n. _____ P.IVA/Codice fiscale n. _____ d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "ente contraente" rappresentato dal sig. _____ nato a _____ il ____/____/____ in qualità di _____ gestore del _____ seguente _____ comunità-alloggio iscritta _____ all'albo regionale degli enti assistenziali / oppure / autorizzato _____ a funzionare fino al _____ con il provvedimento assessoriale a fianco, di ciascuna indicato:

- 1) _____ D.A. n. _____ del _____
- 2) _____ D.A. n. _____ del _____
- 3) _____ D.A. n. _____ del _____

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di Sciacca, in attuazione della Legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e della Legge 4 maggio 1983, n. 184 e s.m.i., intende assicurare la tutela del superiore interesse del minore e il suo diritto a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, ricorrendo all'accoglienza residenziale solo quando gli interventi di sostegno alla famiglia e le altre soluzioni previste dalla legge non risultino praticabili o adeguate;
- che nei confronti di minori per i quali per vari motivi non è ipotizzabile una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, né l'attivazione di altre forme di intervento altrettanto idonee, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, il sostegno per l'individuazione

e il superamento delle difficoltà che hanno determinato la necessità di accoglienza in idonee strutture;

- che la "Comunità alloggio per minori" intende offrire in un clima di famiglia, un adeguato sostegno psicologico e materiale finalizzato all'attuazione delle risorse personali e sociali;
- che ragioni tecniche, economiche, e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore di minori in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio;
- che il ricorso allo strumento della convenzione trova fondamento negli artt. 16, 20 e 26 della L.R. Sicilia 9 maggio 1986, n. 22 e s.m.i., nel D.P.Reg. 29 giugno 1988 sugli standard strutturali e organizzativi e nel D.P.Reg. 4 giugno 1996, n. 158, recante gli schemi di convenzione-tipo; trovano altresì applicazione la Legge 8 novembre 2000, n. 328, la Legge 4 maggio 1983, n. 184 e s.m.i. e, ove ne ricorrano i presupposti, il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- che il predetto Ente _____ si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione, nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella/e comunità-alloggio indicata/e in premessa n. _____ minori, nei limiti della capacità ricettiva autorizzata, su disposizione dell'Autorità giudiziaria competente o sulla base di altro legittimo provvedimento di collocamento, nel rispetto della Legge 4 maggio 1983, n. 184 e s.m.i., del codice civile e della normativa regionale vigente, assicurando in ogni caso il superiore interesse del minore.

Art. 2

Modalità di ammissione

Ogni comunità-alloggio ha una capacità ricettiva di n. _____ (8/10) posti ed ospita esclusivamente minori di sesso _____ (maschile/femminile) che abbiano età compresa (tra gli 8 e i 13 anni) e (tra i 14 e i 18 anni).

(Specificare il n. dei posti, il sesso dei minori e i limiti di età per ciascuna comunità).

Nella comunità _____ possono, eccezionalmente, essere accolti minori di età inferiore agli 8 anni, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle.

La permanenza dopo il compimento del diciottesimo anno è ammessa esclusivamente nei casi e nei limiti consentiti dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria competente, quando necessaria alla prosecuzione del progetto educativo e di autonomia, previa motivata valutazione dei servizi sociali competenti e nel rispetto del progetto individualizzato.

Art. 3

Locali e servizi

Le comunità-alloggio, inserite nel normale contesto abitativo, devono possedere e mantenere i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali previsti dalla L.R. Sicilia 9 maggio 1986, n. 22, dal D.P.Reg. 29 giugno 1988, dal D.P.Reg. 4 giugno 1996, n. 158 e dalle successive disposizioni regionali vigenti, nonché dalla normativa in materia edilizia, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, accessibilità e sicurezza.

Art. 4

Personale

L'Ente contraente si impegna ad adibire in ogni comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- n. 1 operatore sociale responsabile;
- n. 4 educatori professionali;
- n. 1 ausiliario;

nonchè, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n. 1 psicologo o neuropsichiatra, n. 1 assistente sociale e n. 1 infermiere professionale.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi di volontari, nel rispetto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ove applicabile, fermo restando che l'attività volontaria è personale, spontanea e gratuita e non può sostituire il personale necessario a garantire gli standard del servizio. Per il servizio civile universale si applica il D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40.

L'ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente acquisisce e conserva la documentazione attestante titoli, qualifiche e idoneità professionale del personale e verifica, prima dell'impiego in attività che comportino contatti diretti e

regolari con minori, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. Restano fermi gli obblighi di sorveglianza sanitaria nei soli casi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dalla valutazione dei rischi, senza ricorso a certificazioni sanitarie generiche non previste dalla legge.

Art. 5

Prescrizioni

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

Art. 6

Modalità d'intervento

Nelle comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, secondo la normativa vigente;
- l'orientamento e la formazione professionale dei minori, in relazione all'età, al progetto educativo individualizzato e alla normativa vigente;
- l'eventuale inserimento in percorsi di apprendistato o altre attività formative e lavorative consentite dalla legge, nel rigoroso rispetto della disciplina sul lavoro dei minori, dell'obbligo di istruzione e della tutela della salute e sicurezza;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di partecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

Art. 7

Assicurazione

L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

Art. 8

Fruizione servizio

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta la somma giornaliera pro-capite di €._____ (€2,00 se di età compresa fra gli 8 e i 13 anni o di €3,00 se di età compresa fra i 14 e i 18 anni), per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale.

L'Ente contraente anticiperà le somme occorrenti con rimborso da parte dell'Ente locale su presentazione trimestrale di apposito elenco quietanzato dai singoli percettori delle somme.

Art. 9

Assistenza e cure necessarie

L'Ente contraente assicura ai minori adeguata assistenza igienico-sanitaria e l'accesso alle cure necessarie, in raccordo con il Servizio sanitario nazionale e l'ASP territorialmente competente, nel rispetto dei LEA di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, della normativa sul consenso informato e delle competenze dell'esercente la responsabilità genitoriale, del tutore e dell'Autorità giudiziaria.

Art. 10

Far bisogno

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art. 11

Tabella dietetica

Il trattamento alimentare dei minori deve rispettare i principi di sicurezza alimentare di cui al Regolamento (CE) n. 853/2004 e le indicazioni nutrizionali e dietetiche dell'ASP territorialmente competente, con particolare attenzione a età, allergie, intolleranze, patologie e prescrizioni sanitarie.

Art. 12

Controlli

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale.

L'Ente contraente trasmette al Servizio sociale competente e, nei casi previsti dalla legge o dal provvedimento di collocamento, all'Autorità giudiziaria competente, relazioni periodiche sull'andamento del progetto individualizzato, sulle condizioni del minore, sui rapporti familiari, sul percorso scolastico/formativo e su ogni circostanza significativa ai fini della sua tutela, nel rispetto della Legge n. 184/1983 e della normativa sulla protezione dei dati personali.

L'ente locale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori.

È, altresì, facoltà dell'ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art. 13

Trattamento economico del personale

Al personale dipendente deve essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale pertinente al settore e all'attività effettivamente svolta, con integrale assolvimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e assicurativi. Ove la convenzione rientri nell'ambito applicativo del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, si osserva altresì l'art. 11 del medesimo decreto.

Art. 14

Obblighi di monitoraggio, igiene e registrazione delle presenze

L'assistente sociale e l'animatore socio – culturale dell'Ente contraente ogni sei mesi, saranno tenuti a relazionare all'Ente Locale circa le soluzioni organizzative e gli obiettivi conseguiti.

Il personale addetto alla preparazione, manipolazione e somministrazione degli alimenti deve essere formato e aggiornato in materia di igiene e sicurezza alimentare secondo il Regolamento (CE) n. 852/2004, l'art. 12 della L.R. Sicilia 19 maggio 2005, n. 5 e il D.A. Salute Regione Siciliana n. 698 del 3 agosto 2022 e s.m.i.; non è richiesto il soppresso libretto di idoneità sanitaria.

L'Ente contraente ha l'obbligo di istituire, tenere costantemente aggiornato e conservare il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, anche in formato elettronico, rendendolo disponibile ai competenti organi di vigilanza e controllo nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 15

Corrispettivo del servizio

L'ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente contraente (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde, con cadenza bimestrale, all'Ente contraente:

- a) un compenso fisso mensile di €. 1.883,43 per ogni posto convenzionato, da liquidarsi con cadenza bimestrale;

- b) una retta giornaliera di mantenimento di €32,32 (fino ad un max di 330 presenze annue) comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente articolo 8, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi con cadenza bimestrale, sulla base di uno stato nominativo dei minori ospiti.

Per l'assenza diurna degli ospiti che comporti la mancata consumazione dei pasti in casa d'accoglienza (inserimento lavorativo o scolastico – asilo nido, semiconvitto, scuola a tempo pieno) l'Ente contraente è tenuto ad assumere in proprio il costo relativo al pasto consumato all'esterno; diversamente in caso di pasto gratuito per il soggetto, la retta dovrà essere dimezzata.

Art. 16

Oneri di gestione

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art. 15 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi di costo (personale, locali, vitto, etc.) computando l'indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo.

Art. 17

Modalità di erogazione del corrispettivo

Le contabilità bimestrali sono trasmesse all'Ente locale con i registri delle presenze e la documentazione richiesta. Le fatture elettroniche sono emesse tramite Sistema di Interscambio ai sensi dell'art. 1, commi 209 e seguenti, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e del D.M. 3 aprile 2013, n. 55 e s.m.i.; ove previsto, riportano CIG e CUP secondo la normativa vigente.

È fatto obbligo all'Ente contraente di rispettare integralmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e in particolare di:

- comunicare per iscritto il conto corrente bancario o postale “dedicato” sul quale transiteranno gli importi inerenti l'esecuzione del contratto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto alla convenzione e ogni altra conseguenza dalla legge.
- indicare, ove dovuti, CIG e CUP negli strumenti di pagamento e nella fattura elettronica secondo la Legge n. 136/2010, il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, e la disciplina vigente sulla fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'ente locale; ove dovessero emergere degli errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente contraente, il quale invierà una nuova nota contabile entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvederà entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'Ente Locale, sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Ai fini della liquidazione si verifica, ove dovuta, la regolarità contributiva mediante DURC ai sensi dell'art. 4 del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 78, e del D.M. 30 gennaio 2015 e s.m.i.

Il pagamento è subordinato, ove ne ricorrano i presupposti, alla verifica prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 e s.m.i.

La documentazione giustificativa può pervenire all'ente Locale, a mezzo lettera raccomandata o PEC o può essere presentata direttamente all'ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 18

Vigilanza e controllo

La vigilanza e il controllo sono esercitati dagli organi competenti secondo gli artt. 24 e 25 della L.R. Sicilia n. 22/1986 e la normativa regionale vigente, ferme restando le competenze del Comune, dell'ASP e dell'Autorità giudiziaria in materia di tutela dei minori.

Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori.

L'Ente locale, avvalendosi degli uffici preposti, effettuerà periodicamente controlli sulla struttura, sulle prestazioni degli operatori e sulle condizioni degli ospiti, al fine di verificare il regolare svolgimento del servizio.

L'ente locale, nel caso in cui rilevi inadempienze rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione provvederà a contestarle all'Ente contraente per iscritto.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, o nel caso di inadempienze reiterate, sarà facoltà dell'ente locale, recedere dal contratto, e richiedere il risarcimento dei danni.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo.
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art. 19

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione e scadrà in ogni caso, salvo i casi di scioglimento anticipato dell'accordo, il 31 dicembre 2029, salvo quanto prescritto dal precedente art. 17.

E' escluso il rinnovo tacito.

È escluso il rinnovo tacito. Ogni eventuale rinnovo, proroga o prosecuzione del rapporto deve essere espressamente disposto e motivato dall'Amministrazione, nei limiti e alle condizioni consentite dalla normativa vigente, dalla L.R. n. 22/1986 e, secondo la natura giuridica del rapporto, dal D.Lgs. n. 36/2023 o dal D.Lgs. n. 117/2017.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente contraente si impegna a relazionale al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

Art. 20

Controversie

Le controversie relative alla presente convenzione sono preliminarmente oggetto, ove possibile, di tentativo di composizione bonaria. In mancanza, è competente l'Autorità giudiziaria secondo le regole di giurisdizione e competenza vigenti. Il ricorso all'arbitrato è ammesso esclusivamente nei casi e con le modalità consentiti dalla legge.

Art. 21

Stipula della convenzione

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

- **documentazione attestante il possesso e il mantenimento dei requisiti di ordine generale, di moralità e di affidabilità** richiesti dalla normativa vigente per la stipulazione di convenzioni e per l'instaurazione e il mantenimento di rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, nonché dichiarazione attestante l'insussistenza di cause ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
- **documentazione attestante il possesso e il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, organizzativa e gestionale** prescritti per la specifica tipologia di struttura e di servizio socio-assistenziale, secondo quanto previsto dalla **Legge regionale Siciliana 9 maggio 1986, n. 22**, dal **D.P.Reg. 29 giugno 1988**, dagli standard strutturali e organizzativi regionali applicabili alla specifica tipologia di servizio, dal **D.P.Reg. 4 giugno 1996, n. 158**, nonché dalle successive disposizioni regionali vigenti in materia;
- **documentazione necessaria ai fini delle verifiche antimafia**, ove dovuta, ai sensi del **D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione**, e

successive modifiche e integrazioni, con riferimento ai soggetti individuati dall'art. 85 del medesimo decreto, secondo la natura e la forma giuridica dell'Ente;

- **provvedimento di iscrizione all'Albo regionale delle istituzioni assistenziali**, nella sezione e nella tipologia corrispondenti al servizio oggetto della convenzione, ai sensi dell'**art. 26 della L.R. Sicilia 9 maggio 1986, n. 22**, nonché il relativo **provvedimento di autorizzazione al funzionamento**, ove previsto ai sensi dell'art. 28 della medesima legge regionale, e ogni eventuale successivo provvedimento di modifica, aggiornamento o conferma;
- **documentazione attestante il permanere dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali** prescritti dalla normativa regionale vigente per la specifica tipologia di struttura socio-assistenziale e necessari per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo regionale e per il convenzionamento con il Comune;
- **elenco nominativo aggiornato del personale e degli operatori impiegati nel servizio**, con l'indicazione, per ciascun soggetto, della qualifica e del profilo professionale, del titolo di studio e/o professionale posseduto, della tipologia del rapporto di lavoro, delle mansioni svolte e dell'orario di servizio, in conformità agli standard organizzativi e ai rapporti operatori/utenti stabiliti dalla normativa regionale per la specifica tipologia assistenziale;
- **documentazione attestante la regolarità dei rapporti di lavoro e previdenziali del personale impiegato**, nonché l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro pertinente al settore e alla tipologia di attività svolta, nel rispetto della normativa vigente;
- **documentazione relativa alla formazione, qualificazione e, ove prevista, all'aggiornamento professionale del personale**, nonché ogni ulteriore titolo, attestazione o requisito richiesto dalla normativa vigente in relazione alle mansioni effettivamente esercitate;
- **copia delle polizze assicurative in corso di validità**, adeguate alla natura e alle caratteristiche del servizio, relative alla responsabilità civile verso terzi (RCT) e, ove pertinente, verso i prestatori di lavoro (RCO), nonché alla copertura degli eventuali rischi riguardanti gli utenti/ospiti della struttura, fatto salvo ogni ulteriore obbligo assicurativo previsto dalla normativa vigente;
- **ogni ulteriore documentazione richiesta dal Comune ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti di autorizzazione, iscrizione all'Albo regionale, convenzionamento e regolare svolgimento del servizio**, secondo la normativa nazionale e regionale vigente e le disposizioni contenute nella convenzione.

Art. 22

Protocollo di legalità

L'Ente, nella persona del suo Rappresentante legale sottoscrive, unitamente alla presente convenzione, la dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006).

Art. 23

Codice di comportamento

Il personale dell'Ente, per quanto compatibile con la natura del rapporto, è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, dal Codice di comportamento del Comune di Sciacca e dalle misure di prevenzione della corruzione contenute nella pertinente sezione del PIAO, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e della L. 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 24

Sicurezza dei lavoratori

L'Ente contraente osserva il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., provvedendo alla valutazione dei rischi, al DVR, alla formazione e informazione, alla sorveglianza sanitaria ove prevista, ai DPI e a ogni altro adempimento applicabile; nei casi di interferenza con attività dell'Ente locale trovano applicazione gli obblighi di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26 del medesimo decreto.

Art. 25

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il Comune di Sciacca è Titolare del trattamento per i trattamenti dei quali determina finalità e mezzi. L'Ente convenzionato dichiara di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Qualora l'Ente convenzionato, nell'esecuzione del servizio, tratti dati personali per conto del Comune, lo stesso è designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, mediante apposito atto, impegnandosi a trattare i dati esclusivamente secondo le istruzioni del Comune, a garantirne la riservatezza e ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del GDPR, con particolare riguardo alle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del GDPR.

Per i trattamenti rispetto ai quali l'Ente convenzionato determina autonomamente finalità e mezzi, lo stesso opera quale autonomo Titolare del trattamento.

Il personale delle Parti che accede ai dati è tenuto alla riservatezza e al rispetto delle istruzioni ricevute. Gli obblighi di riservatezza permangono anche dopo la cessazione della Convenzione.

Art. 26

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il foro competente è quello di Sciacca.

Art. 27

Spese contrattuali

Le spese contrattuali e gli oneri inerenti la stipula della presente convenzione saranno a carico dell'Ente contraente.

Art. 28

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alla L.R. Sicilia n. 22/1986 e relativi provvedimenti attuativi, alla Legge n. 184/1983, alla Legge n. 328/2000, al D.Lgs. n. 117/2017 e al D.Lgs. n. 36/2023 ove applicabili, nonché al codice civile e alla restante normativa nazionale e regionale vigente in materia di tutela dei minori e servizi socio-assistenziali.

Il Rappresentante Legale dell'Ente

Il Dirigente 3° Settore